



Legge federale sul trattamento fiscale delle sanzioni pecuniarie

del 19 giugno 2020

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 16 novembre 2016¹,
decreta:

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 14 dicembre 1990² sull'imposta federale diretta

Art. 27 cpv. 2 lett. f, 3 e 4

² Sono tali segnatamente:

- f. le sanzioni finalizzate al prelievo dell'utile illecito, nella misura in cui non abbiano carattere penale.

³ Non sono deducibili segnatamente:

- a. i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero;
- b. le spese finalizzate a rendere possibili reati o che costituiscono la controprestazione per la commissione di reati;
- c. le multe e le pene pecuniarie;
- d. le sanzioni pecuniarie amministrative, nella misura in cui abbiano carattere penale.

⁴ Se pronunciate da autorità penali o amministrative estere, le sanzioni di cui al capoverso 3 lettere c e d sono deducibili se:

- a. sono contrarie all'ordine pubblico svizzero; o
- b. il contribuente dimostra in modo plausibile di aver intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere per conformarsi alla legge.

¹ FF 2016 7575

² RS 642.11

Art. 59 cpv. 1 lett. a ed f, nonché 2 e 3

¹ Gli oneri giustificati dall'uso commerciale comprendono anche:

- a. le imposte federali, cantonali e comunali;
- f. le sanzioni finalizzate al prelievo dell'utile illecito, nella misura in cui non abbiano carattere penale.

² Gli oneri giustificati dall'uso commerciale non comprendono segnatamente:

- a. i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero;
- b. le spese finalizzate a rendere possibili reati o che costituiscono la controprestazione per la commissione di reati;
- c. le multe;
- d. le sanzioni pecuniarie amministrative, nella misura in cui abbiano carattere penale.

³ Se pronunciate da autorità penali o amministrative estere, le sanzioni di cui al capoverso 2 lettere c e d sono deducibili se:

- a. sono contrarie all'ordine pubblico svizzero; o
- b. il contribuente dimostra in modo plausibile di aver intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere per conformarsi alla legge.

2. Legge federale del 14 dicembre 1990³ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 10 cpv. 1, frase introduttiva e lett. g, nonché 1^{bis} e 1^{ter}

¹ Sono segnatamente dedotti a titolo di spese giustificate dall'uso commerciale o professionale:

- g. le sanzioni finalizzate al prelievo dell'utile illecito, nella misura in cui non abbiano carattere penale.

^{1bis} Non sono deducibili segnatamente:

- a. i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero;
- b. le spese finalizzate a rendere possibili reati o che costituiscono la controprestazione per la commissione di reati;
- c. le multe e le pene pecuniarie;
- d. le sanzioni pecuniarie amministrative, nella misura in cui abbiano carattere penale.

^{1ter} Se pronunciate da autorità penali o amministrative estere, le sanzioni di cui al capoverso ^{1bis} lettere c e d sono deducibili se:

³ RS 642.14

- a. sono contrarie all'ordine pubblico svizzero; o
- b. il contribuente dimostra in modo plausibile di aver intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere per conformarsi alla legge.

Art. 25 cpv. 1, frase introduttiva e lett. a ed f, nonché 1^{bis} e 1^{ter}

¹ Gli oneri giustificati dall'uso commerciale comprendono anche:

- a. le imposte federali, cantonali e comunali;
- f. le sanzioni finalizzate al prelievo dell'utile illecito, nella misura in cui non abbiano carattere penale.

^{1bis} Gli oneri giustificati dall'uso commerciale non comprendono segnatamente:

- a. i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero;
- b. le spese finalizzate a rendere possibili reati o che costituiscono la controprestazione per la commissione di reati;
- c. le multe;
- d. le sanzioni pecuniarie amministrative, nella misura in cui abbiano carattere penale.

^{1ter} Se pronunciate da autorità penali o amministrative estere, le sanzioni di cui al capoverso ^{1bis} lettere c e d sono deducibili se:

- a. sono contrarie all'ordine pubblico svizzero; o
- b. il contribuente dimostra in modo plausibile di aver intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere per conformarsi alla legge.

Art. 72^{ter} 4 Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del 19 giugno 2020

¹ I Cantoni adeguano la loro legislazione alla modifica del 19 giugno 2020 degli articoli 10 capoversi 1 lettera g, ^{1bis} e ^{1ter}, nonché 25 capoversi 1 lettere a ed f, ^{1bis} e ^{1ter} entro la data di entrata in vigore della stessa.

² A partire da tale data, le disposizioni menzionate al capoverso 1 si applicano direttamente laddove il diritto cantonale risulti loro contrario.

⁴ La numerazione definitiva della presente disposizione sarà stabilita dalla Cancelleria federale in vista dell'entrata in vigore.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 19 giugno 2020

Il presidente: Hans Stöckli

La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 19 giugno 2020

La presidente: Isabelle Moret

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente l'8 ottobre 2020.⁵

² La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2022.⁶

11 novembre 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁵ FF 2020 5087

⁶ Decreto sull'entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 9 novembre 2020.